

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

RICORSO nell'interesse di **Rosa FRANCESCONI**, nata a Caserta il 7 agosto 1976 e residente in San Nicola la Strada (CE) alla via Massimo Troisi n. 10, c.f. FRNRSO76M47B963I, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, acquisita su n. 2 fogli separati, dagli **avv.ti Giuseppe Ceceri**, c.f. CCR GPP 67L07 B963N, e **Stefano Masi**, MSA SFN 80L10 B963L, con domicilio fisico eletto in Roma presso lo studio del dott. Alfredo Placidi, via Barnaba Tortolini n. 30 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica giuseppe.ceceri@avvocatismcv.it e stefano.masi@gigapec.it [ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 104/2010, si indicano i seguenti recapiti: fax numero 081 2481361; indirizzo p.e.c.: giuseppe.ceceri@avvocatismcv.it]

per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di misure cautelari: a) di tutti i verbali di valutazione dei candidati al concorso cui ha partecipato la ricorrente tra cui il verbale n. 27 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per il Lazio, commissione giudicatrice, del 14 gennaio 2019, pubblicato il 5 febbraio 2019, con cui è stato approvato elenco di candidati ammessi alla prova orale, in cui non è presente la ricorrente; b) di ogni altro verbale o atto successivo, anche di estremo ignoto, con il quale sono stati valutati i candidati ammessi agli orali o approvata la relativa graduatoria di merito; c) di tutti i provvedimenti, ancorché ignoti, con cui sono state stabilite le griglie di valutazione e assegnati i punteggi attribuiti per la prova scritta e la prova pratica, nonché della valutazione di sintesi finale di cui alle prove scritte della procedura concorsuale indetta con DDG n. 106 del 23 febbraio 2016, per la classe di concorso AO55 CANTO 2016, e degli eventuali ulteriori atti o verbali di estremi ignoti con cui la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale dello stesso concorso indetto con DDG n. 106 del 23 febbraio 2016, "per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale dovente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado", e dell'elenco degli ammessi all'orale; d) dei

provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le commissioni esaminatrici per la classe di concorso AO55 e/o con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i commissari; e) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi, di non ammissione e di attribuzione dei punteggi e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni, con particolare riferimento a criteri di ammissione alla prova orale e di valutazione delle prove scritte e della prova pratica; f) del D.M. del MIUR n. 95/2016 intitolato "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria secondaria di I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità" e relativo allegato A, in particolare nella parte in cui disciplina le prove scritte, e la relativa valutazione; g) del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 ovvero del bando di concorso "per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale dovente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado", in particolare nella parte in cui richiama il D.M. del MIUR n. 95/2016 per la disciplina delle prove scritte e della relativa valutazione; h) di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico del ricorrente; i) di qualunque atto di approvazione dell'esito concorsuale e del provvedimento di esclusione dal concorso della ricorrente (compresa la nota-avviso MIUR prot. 0005729 del 5 febbraio 2019 e allegati); l) di ogni altro atto citato negli atti impugnati, sia esso precedente, successivo e/o a essi connesso, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, nonché di tutti gli atti menzionati *infra*, o negli atti menzionati in qualunque parte del presente ricorso, o comunque fatti oggetto di rilievi censori nel presente ricorso.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato

al reclutamento di docenti per le istituzioni scolastiche statali, di cui al D.D.G. n. 106 del 23.02.2016 – classe di concorso AO55 CANTO 2016.

Ai sensi del comma 1, art 6, del predetto bando di concorso, la disciplina concorsuale è definita, attraverso esplicito rinvio, dal D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016.

Per quanto qui d'interesse, il predetto D.M. ha previsto che, previo eventuale espletamento di una prova preselettiva nel caso in cui i partecipanti fossero stati un numero pari a quattro volte i posti disponibili, il concorso fosse così strutturato: a) una o più prove scritte; b) una prova pratica; c) una prova orale, soltanto eventuale, per i candidati che avessero raggiunto un punteggio complessivo minimo non inferiore a 28 punti alle prove precedenti.

Più precisamente il predetto decreto ministeriale ha previsto che le commissioni avessero a disposizione 100 punti, di cui 40 per le prove scritte (di cui soltanto 10 per la prova pratica), 40 per la prova orale e 20 per la valutazione dei titoli curricolari.

Quanto alla prova scritta, con D.M. n. 95/2016 si è stabilito che essa fosse strutturata in otto quesiti, di cui sei a risposta aperta relativi a tematiche disciplinari, culturali e professionali, e due a risposta chiusa, volti a verificare la conoscenza almeno a livello B2 della lingua straniera prescelta; ciascuno di tali ultimi due quesiti sono stati, a loro volta, articolati in cinque domande a risposta chiusa.

Relativamente ai quesiti a risposta aperta si è disposto che a ciascuno di essi potesse essere attribuito un punteggio complessivo, per multipli di 0,5, compreso tra 0 e 5,5.

Tale punteggio complessivo massimo conseguibile dal candidato al singolo quesito è il risultato della somma del punteggio attribuito ai quattro parametri individuati in griglia (pertinenza, correttezza linguistica, completezza,

originalità), a loro volta suddivisi in tre sub-criteri.

Appare da subito doveroso osservare che un criterio valutativo così farraginosamente ideato, senza la previsione del punteggio massimo ottenibile al singolo, ha determinato la paradossale situazione che qualora il candidato avesse ottenuto, in relazione a un singolo parametro, un punteggio di 5,5 (circostanza possibile in assenza di esplicite previsioni contrarie) la commissione sarebbe stata obbligata ad attribuire necessariamente un punteggio pari a 0 agli altri tre parametri, per aver il candidato già ottenuto il massimo possibile al singolo quesito; inoltre l'assenza della previsione di una specifica incidenza ponderale per ciascuno dei sub-criteri indicati per ogni elemento di valutazione ha, di fatto, reso inutile tale sub-articolazione e determinato una non intellegibile corrispondenza tra voto conseguito e relativo elemento.

Relativamente ai quesiti a risposta chiusa, invece, il predetto D.M. n. 95/2016 ha disposto che la commissione potesse attribuire massimo 7 punti, 0,7 punti per ogni risposta esatta e 0 per ogni risposta sbagliata.

Il punteggio complessivo attribuito alla prova scritta, in ossequio alle disposizioni ministeriali, si è stabilito venisse moltiplicato per $\frac{3}{4}$.

Nel caso di specie alla ricorrente sono stati attribuiti 9 punti alla prova consistente nella risposta ai quesiti a risposta aperta e 4.9 punti ai quesiti a risposta chiusa. Il punteggio di 13.9 è stato così riparametrato ai suoi $\frac{3}{4}$, determinando l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio complessivo alla prova scritta pari a 10,43.

La ricorrente, avendo poi ottenuto un punteggio alla prova pratica pari a 10, cioè il massimo ottenibile in tale prova, non è stata ammessa alla prova orale, per aver conseguito un punteggio complessivo pari a 20,43, a fronte di un punteggio minimo richiesto pari a 28 punti.

Il provvedimento di non ammissione alla prova orale, unitamente agli altri atti

impugnati, sono illegittimi per il seguenti motivi in

DIRITTO

1. Violazione art. 37 d.lgs 165/2001 - Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, ingiustizia manifesta, illogicità, incongruenza.

Il quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue (QCER), come noto, distingue tre fasce di competenza, A-B-C, ognuna delle quali è suddivisa in due livelli di grado crescente, 1-2, che contraddistinguono con maggiore precisione il grado di conoscenza della lingua straniera di ogni soggetto.

La ricorrente, ai sensi del comma 3, art. 5, del DM 95/2016, è stata chiamata a sostenere una prova scritta che conteneva, tra l'altro *“due quesiti, ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue”*.

Secondo il sistema QCER, il livello B2, livello intermedio superiore, *“comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, come pure le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.”*

Non appare necessaria alcuna esegesi della descrizione del livello B2 del QCER per poter affermare che corrisponda a un livello di conoscenza della lingua straniera certamente superiore a quello posseduto dall'uomo comune e il cui possesso in ambito concorsuale appare ragionevole possa esser preteso solo nei casi in cui tale conoscenza sia proporzionale al tipo di professionalità richiesta.

Il concorso cui ha partecipato la ricorrente, però, è relativo all'assunzione di docenti di canto, non di lingua straniera; pertanto appare del tutto irragionevole che possa pretendersi da un candidato all'insegnamento della disciplina "Canto" un livello di conoscenza della lingua straniera prescelta così approfondito.

Ciò può esser desunto non solo dai generali principii dell'azione amministrativa ma anche da un basilare elemento di natura legislativa.

L'art. 37 del d. lgs. n. 165 del 2001, prescrive, al comma 1, che nei concorsi pubblici venga accertata la conoscenza da parte del candidato anche della lingua straniera; e soggiunge, al comma 3, che tale livello di conoscenza sia stabilito in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando.

E' del tutto evidente, pertanto, che non vi sia alcuna giustificazione alla previsione contenuta nel citato DM 95/2016 circa la necessità da parte del candidato di una conoscenza della lingua prescelta *almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue*".

Quesiti di una tale complessità hanno comportato che la ricorrente durante la prova scritta abbia dovuto utilizzare molto del tempo a disposizione per la comprensione del testo, a discapito di quello dedicato ai quesiti a risposta aperta in lingua italiana.

L'illegittimità di una simile previsione è stata già riconosciuta dal giudice amministrativo in una fattispecie del tutto analoga: *"Non appare pertanto peregrina la considerazione che il grado di conoscenza di una lingua straniera venga fissato in rapporto alla rilevanza della lingua stessa nell'economia del concorso di cui si discute*.

E' infatti intuitivo che laddove lo stesso verta proprio sull'insegnamento dell'idioma straniero, il grado di conoscenza debba essere maggiore; viceversa laddove la materia di insegnamento messa a bando non sia la lingua straniera, il livello di conoscenza di essa

debba arrestarsi agli steps iniziali, non potendosi estendere addirittura al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, ove il livello B2 copre la comprensione di "conferenze" e consente di "seguire argomentazioni anche complesse purché il tema sia relativamente familiare" e permette di capire "la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d'attualità e la maggior parte dei film in lingua standard [...] Non si richiedono particolari sforzi ermeneutici per affermare che un simile livello di conoscenza si profila ultroneo rispetto ad un concorso incentrato sull'insegnamento di uno strumento musicale nella scuola primaria" (Tar Lazio, Sez. III Bis, n. 8426/2018).

2. Violazione art. 400 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

I commi da 9 a 11 dell'art. 400 del d. lgs. n. 297 del 1994 statuiscono che:

"9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.

10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva".

La volontà del Legislatore espressa nel T.U. sull'Istruzione è volta a **obbligare le commissioni esaminatrici a valutare complessivamente e congiuntamente tutte le prove concorsuali, ivi compresa la prova orale.**

Le modalità di valutazione della prova scritta e della prova pratica con frazionamento della valutazione della prima rispetto alla prova orale contrastano con il principio di unitarietà della valutazione espresso dall'art. 400,

T.U. 297/1997. Peraltro i commi da 9 a 11 della citata norma prevedono che le prove scritte e pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l'ammissione alla prova orale.

Di diverso tenore e contenuto sostanziale sono invece le norme dell'art. 8 del decreto 95/2016: *"... per i candidati chiamati a sostenere sia le prove di cui all'art. 5 (prove scritte) che quella di cui all'art. 6 (prova pratica), la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'art. 5 un punteggio massimo di 30 punti. A ciascuno dei quesiti a risposta aperta di cui all'art. 5, comma 3, lett. a), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra 0 e 5,5 che sia multiplo intero di 0.5. A ciascuno dei due quesiti articolati in 5 domande a risposta chiusa di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra 0 e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. I punteggi di cui ai precedenti due periodi sono moltiplicati per 3/4, al fine di determinare il punteggio totale assegnato alla relativa prova. Nel caso in cui le prove di cui all'art. 5 siano più di una, ai sensi dell'art. 400, comma 11 del T.U. 297/1994, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio totale inferiore a 18 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva, nonché di quella pratica. Alla prova di cui all'art. 6 (prova pratica) è assegnato un punteggio massimo di 10 punti. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di 28 punti fermo restando, nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6/10".*

La prova pratica o di laboratorio ha lo stesso scopo delle prove scritte, tanto che il Ministero ha sempre chiarito che a ogni quesito si sarebbe dovuto attribuire il punteggio intero da zero a dieci e che la votazione complessiva sarebbe stata data dalla somma delle votazioni attribuite a ciascun quesito, con ciò, dunque,

sancendo che la soglia di sbarramento è data dal punteggio finale di tutte le prove scritte e di laboratorio e pari a 28/40 e non quello delle sole prove scritte ragguagliato a trentesimi.

Codesto Tar, nell'anzidetta pronuncia n. 8426/2018, ha già ritenuto fondata la censura, osservando quanto segue:

«[...] il disposto di cui all'art. 400, co. 9, del T.U., che stabilisce che "Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli" sta a significare che la prove scritte e pratiche costituiscono un unicum sul quale misurare la valutazione e l'attribuzione dei quaranta punti disponibili.

Non è lecito dunque scomporre i quaranta punti in trenta per la prova scritta e 10 per quella pratica, così come previsto nel bando impugnato.

Ciò equivale a dire che di tutte le prove non orali la commissione esaminatrice deve effettuare uno scrutinio cumulativo ed esprimere un giudizio unitario.

Dimodoché nel concreto formarsi del giudizio dell'organo valutatore, un'eventuale carenza in una delle prove non orali non deve necessariamente essere estrinsecata e formalizzata con un voto e va soppesata in relazione alla valutazione delle altre prove non orali, dimodoché il giudizio finale sia la risultante complessiva di tutte e due le prove non discorsive.

Si intende dire cioè che la commissione può compensare e "recuperare" eventuali défaillances in una delle prove non orali mercé la valutazione migliore dell'altra, onde formulare un giudizio finale sintetico che sia il prodotto di uno scrutinio complessivo.

La giurisprudenza ha già attinto il principio dell'unitarietà della valutazione della prova scritta e di quella pratica, avendo affermato che "La tipizzazione della procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento scolastico prevista dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 non consente all'Amministrazione la possibilità di discostarsi, in particolare dalle disposizioni dettate dall'articolo 400 del predetto decreto, le quali

prevedono che le prove scritte e pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l'ammissione alla prova orale. Neppure, di conseguenza, può essere introdotto un ulteriore criterio selettivo il cui mancato rispetto, alterando il richiamato principio della valutazione congiunta, determini l'impossibilità di valutazione di successive prove per ciascuna classe di concorso. Il citato articolo 400, comma 9, d. lgs. n. 297/1994, specifica, del resto, che le Commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli, in ciò evidenziandosi l'unitarietà delle prove scritte, grafiche o pratiche e quindi della stessa conseguente attribuzione unitaria del punteggio nel limite previsto. Tale affermazione trova ulteriore conferma nella previsione di cui al comma 10 dello stesso articolo 400, secondo cui i candidati superano la prova scritta grafica o pratica se la Commissione giudicatrice attribuisce loro un punteggio di almeno ventotto punti sui quaranta disponibili e altrettanto per la prova orale." (Consiglio di Stato Sez. VI, 28 maggio 2015 n. 2677; in tal senso anche T.R.G.A. Trento, 12 marzo 2014 n. 87).

Si è altresì delineata la ratio di siffatta unitarietà di valutazione, puntualizzandosi condivisibilmente che "La natura "congiunta" delle prove scritte e grafiche postulata dall'art. 400 comma 11, d.lg. n. 297 del 1994, non deve intendersi in senso strettamente formale e cronologico, ossia nel senso che le prove – sia scritte che grafiche – debbano essere esaminate tutte contestualmente. Deve, piuttosto, intendersi in senso sostanziale e logico, ossia nel senso che il giudizio globale – ossia, appunto, la valutazione e non la mera correzione – non debba essere la risultante meccanica della considerazione atomistica di ciascun elaborato dal candidato, ma debba fondarsi sull'indefettibile connessione reciproca tra questi ultimi. In altri termini, la formula in base alla quale «la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente» sta a significare che la Commissione giudicatrice, nell'apprezzare ciascun elaborato, non possa prescindere dall'esame degli altri."(T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, 30 settembre 2013 n. 4497)».

3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, assoluto difetto di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà. Violazione degli art. 24 e 113 Cost. Eccesso di potere per omessa previsione di effettivi autolimiti. Violazione del giusto procedimento. Difetto di istruttoria.

3.1 Si espone a un consistente rilievo critico l'assegnazione, per ogni elemento di valutazione, di un unico punteggio numerico.

Invero, l'articolazione, in relazione a ciascun elemento, di tre sub-criteri valutativi, ha un senso solo se l'espressione del punteggio numerico di sintesi consenta di comprendere, attraverso il collegamento con *ciascuno* dei predetti sub-criteri, come si è arrivati al predetto punteggio complessivo finale, perché altrimenti è completamente inutile – riducendosi il tutto a un vuoto simulacro formale – autolimitare la discrezionalità con una griglia di valutazione organizzata secondo vari criteri e sub-criteri.

Beninteso, non si sta, qui, mettendo in discussione il tradizionale e consolidato approdo giurisprudenziale che propugna la sufficienza del voto numerico ove, a monte, la commissione si doti di una pluralità di criteri e sub-criteri (una 'griglia'); ma – cosa del tutto diversa – si sta dicendo che, qualora l'amministrazione, autovincolandosi, abbia individuato vari criteri e, per ciascuno di essi, una pluralità di sub-criteri, deve essere possibile, *attraverso* di essi (= per mezzo di essi), capire l'*iter* logico seguito per giungere a un certo esito valutativo: cosa che si verifica, evidentemente, soltanto se, all'interno di ciascun elemento, cui sia attribuita una data incidenza ponderale, i sotto-criteri ne esprimano, a loro volta, una autonomia (il che può avvenire, per esempio, frazionando il punteggio massimo per ciascun criterio in sotto-punteggi massimi per ciascun sotto-criterio, facendo poi la somma finale; oppure assegnando a ogni sub-criterio la medesima incidenza ponderale del criterio generale, così da calcolare, alla fine, la media dei punteggi dei vari sub-criteri).

Non vi è altro modo per consentire di stabilire una effettiva – e non puramente

formalistica e inutile – correlazione fra risultato valutativo finale (punteggio) e griglia di valutazione (oggetto di autovincolo). Diversamente, sarebbe impossibile stabilire se, in riferimento a un certo criterio, un certo punteggio sia stato decisamente influenzato, in termini negativi, da un dato sub-criterio piuttosto che da un altro.

Dunque, nel caso in esame, o è ravvisabile un eccesso di potere per mancata predeterminazione di stringenti criteri valutativi volti a limitare una discrezionalità altrimenti troppo ampia e suscettibile di sconfinare nell'arbitrio; o vi è una violazione di autolimiti. In ogni caso, sussiste un palese ed eclatante difetto di motivazione.

*

3.2 Senza dire, poi, che l'illegittimità denunciata è resa ancora più marcata dal fatto che nemmeno i commissari hanno espresso (come invece avrebbero dovuto) ciascuno una valutazione o voto, da fare refluire poi nella sintesi valutativa (cioè nel punteggio) finale.

*

3.3 Ma a ben vedere, nel caso in esame, la illegittimità commessa è ancora più marcata (ed è *questa* illegittimità che forse ha dato origine, in un certo senso, all'illegittimità denunciata nel paragrafo 3.1).

I quattro criteri valutativi individuati sono espressi, ciascuno, con un singolo sintagma. Dunque, sono di per sé – verrebbe da dire, *per definizione* o *necessariamente* – generici e, come tali, inidonei a limitare la discrezionalità valutativa della commissione.

Ma la specificazione dei criteri attraverso la previsione di sub-criteri valutativi, che di per sé potrebbe risultare funzionale al predetto scopo, è, nel caso in esame, resa frustranea dal fatto che i sub-criteri valutativi non sono realmente

tali, cioè non definiscono in modo più ampio e specifico aspetti peculiari e autonomi di ogni singolo criterio, ma esprimono semplicemente una diversa *intensità* della qualificazione insita in ciascun criterio. Così, per esempio, il criterio della *completezza* è graduato a seconda che l'elaborazione sia *articolata*, *insufficientemente articolata* o *poco articolata*. O, ancora, il criterio della pertinenza è articolato in sub-criteri di *piena*, *adeguata* o *insufficiente* pertinenza, e il *discrimen* si basa sulla *ricchezza*, sulla *presenza*, o sulla *non del tutto sufficiente* presenza di riferimenti teorici e di esempi contestualizzati.

Quanto precede ha una duplice implicazione sul piano censorio:

- i criteri di valutazione utilizzati sono inammissibilmente generici e anodini, consentendo alla commissione valutazioni arbitrarie o comunque prescisse da un intellegibile raccordo a previi canoni volti a limitarne a monte la discrezionalità, che renda le relative determinazioni controllabili;
- se i sub-criteri non concorrono alla reale ed effettiva specificazione del criterio, ma esprimono una assiologia di valore al suo interno, diventa ancora più forte la necessità che essi abbiano, ciascuno, un'autonoma incidenza ponderale (cosa che nel caso in esame non si è verificata).

*

3.4 Con apprezzabile spirito garantista il Tar Lazio, sezione III-*bis*, con sentenza n. 999 del 25 gennaio 2019 ha così stabilito (sancendo principii perfettamente applicabile alla presente fattispecie):

«[...] i criteri di valutazione delle prove concorsuali non devono essere espressi in termini generici ed astratti, afferenti a caratteristiche dell'elaborato, ma essere espressi in modo da consentire all'organo valutatore e successivamente al giudice, di apprezzare il *quantum* di ciascuna caratteristica valutativa nella singola prova e quanto la stessa abbia pesato nell'attribuzione di un determinato punteggio.

In altri termini occorre che i criteri di valutazione si traducano anche in criteri di attribuzione del punteggio ovvero in criteri motivazionali.

In un caso nel quale i criteri di giudizio erano stati formulati in maniera generica, con riferimento a caratteristiche dell'elaborato, la Sezione ha invece valutato inidonea siffatta opera di generale predisposizione di parametri guida, avendo la commissione "predisposto una serie di criteri, quali l'aderenza dell'elaborato alla traccia scelta, la chiarezza espositiva, della capacità di sintesi e completezza descrittiva, la capacità critica nell'affrontare le problematiche proposte, la capacità di valorizzazione funzionalità e applicabilità ai casi concreti.

Trattasi tuttavia, all'evidenza, di canoni di massima e generali, che non sono accompagnati dalla necessaria fissazione dei relativi pesi valutativi, finendo con l'arrestarsi a caratteristiche e qualità degli elaborati piuttosto che a criteri motivazionali.

Non è dato in altri termini conoscere ex post quanto ciascuna delle enucleate caratteristiche abbia pesato e concorso nella formazione del giudizio finale di ogni candidato." (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 3 ottobre 2018 n. 9714).

Va al riguardo richiamato anche il recente precedente della Sezione secondo il quale i "Criteri di valutazione [che] ad avviso della Sezione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove." (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426)».

*

3.5 Dall'analisi dei punteggi attribuiti dalla commissione alla prova scritta sostenuta dalla ricorrente emerge, inoltre, in maniera evidente, la presenza di molteplici figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

E' piuttosto singolare, infatti, la circostanza che la ricorrente abbia riportato 10/10 alla prova pratica e, di contro, un punteggio piuttosto scadente, 9 su 33

(27,27% del massimo), in una prova su tematiche proprie della materia oggetto di concorso, in lingua italiana e con quesiti *a risposta aperta*.

E, soprattutto, è altrettanto singolare che la stessa candidata ottenga un risultato largamente positivo, un punteggio cioè di 4.9 su 7 (70% del massimo), in una prova di difficoltà elevata e in lingua straniera, ma su quesiti a risposta chiusa.

Ciò che si vuol dire, insomma, è che tanto più la commissione era dotata di potere discrezionale, tanto più la ricorrente ha riportato un risultato negativo; tanto più le prove erano oggettivamente valutabili, o tendenzialmente tali, tanto più la ricorrente ha conseguito risultati positivi.

*

3.6 Altrettanto singolare, ed espressione di un'istruttoria inadeguata (se non del tutto inesistente), è che, stando a quanto emerge dalla lettura delle griglie della prova scritta relativa ai quesiti a risposta aperta, la candidata abbia riportato – con un'inverosimile uniformità di rendimento e di valutazione – **sempre il punteggio di 1,5 per ognuno dei 6 quesiti e per ognuno dei 4 criteri di valutazione (ciascuno segmentato in tre sub-criteri)!!!** (con la sola eccezione della "originalità" nel quale riporta un punteggio pari a 0 in *tutti* i quesiti oggetto di valutazione).

4. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994. Istanza istruttoria.

La ricorrente ha avuto notizia informale secondo cui i criteri di valutazione delle prove sono stati elaborati e predisposti successivamente alle già effettuate prove, con conseguente violazione del principio secondo cui i criteri di valutazione debbono essere allestiti prima dell'espletamento delle prove stesse.

Salvo che l'amministrazione non smentisca documentalmente l'assunto (al riguardo, si formula istanza istruttoria volta a ordinare l'esibizione dei verbali delle prove ed in particolare di quelli relativi alla predisposizione dei criteri di valutazione delle stesse), si tratta di censura di insuperabile rilievo.

Ancora una volta è sufficiente riportare quanto stabilito da codesto Tar, con sentenza della sez. III-bis n. 999/2019:

«Osserva al riguardo come sia ormai acquisito da tempo il principio secondo cui la commissione di valutazione degli elaborati di un concorso ovvero delle qualità di un candidato debba predeterminare nella prima riunione i criteri di valutazione ai quali si atterrà nello scrutinio delle prove e che ciò debba avvenire prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura in modo da poter favorire taluno dei competitors.

Stabilisce invero l'art 12 del D.P.R n. 487/1994 che "Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove."

Sul punto la Sezione ha di recente ribadito che "3.2. La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge pertanto ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico. La mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 20 aprile 2016, n. 1567: "Nei concorsi a pubblici impieghi, ai sensi dell'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, rientra nella competenza delle Commissioni esaminatrici stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove". (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 3 ottobre 2018 n. 9714)».

PQM

si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento degli atti impugnati (con conseguente ammissione della ricorrente ai successivi sviluppi concorsuali). Vittoria di spese, diritti e onorari, con espressa richiesta di diretta attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.

Sulla istanza cautelare.

L'istanza cautelare è fondata, essendo sorretta da un palese *fumus boni juris* (buona parte delle censure hanno già, in due occasioni, superato il vaglio di questo Tar: sentenze n. 8426/2018 e 999/2019) e da un evidente grave pregiudizio.

La ricorrente, infatti, ha potuto partecipare al presente concorso grazie alla decisione del Tar Lazio, Sez. Terza Bis, n. 10994/2017, che ha riconosciuto illegittimo il bando nella parte in cui non consentiva il diritto di partecipazione a quei candidati, come la ricorrente, che non sono in possesso dell'abilitazione per il solo fatto che il Ministero non ha mai attivato i specifici TFA per il canto.

L'eventuale reiezione della domanda cautelare imporrebbe alla ricorrente di attendere, non prima del 2020, l'emanazione del prossimo concorso e, comunque, impugnarlo per parteciparvi, per gli stessi motivi di cui alla sentenza Tar Lazio, Sez. Terza Bis, n 10994/2017.

Ciò comporterebbe un rinvio, praticamente *sine die*, della realizzazione delle proprie aspettative professionali, dopo molti anni di studio e dopo aver conseguito numerosi titoli specializzanti.

In considerazione dei sopracitati precedenti, si fa **istanza di sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.**

*

Ai sensi del d.P.R. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Avv. Giuseppe Ceceri

Avv. Stefano Masi